

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SKANDERBEG”

Via Pietra di Maria - 90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

Tel.-091361638 - Cod. Fisc. 80023960828 - C.M. PAIC88100E

P.E.O [paic88100e@istruzione.it](mailto:paic88100e@istruzione.it) [P.E.C.paic88100e@pec.istruzione.it](mailto:P.E.C.paic88100e@pec.istruzione.it) sito: [www.icsskanderbeg.edu.it](http://www.icsskanderbeg.edu.it)

A tutto il personale dell'ICS “Skanderbeg”  
Piana Degli Albanesi (PA)

Oggetto: **Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 1721, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende **l'obbligo vaccinale al personale della scuola a partire dal 15 dicembre 2021**.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la **somministrazione della successiva dose di richiamo**. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella “booster” è sceso da sei a cinque mesi, quindi chi ha effettuato le prime due dosi dovrà sottoporsi a richiamo in un periodo compreso **tra cinque mesi (intervallo minimo) e nove mesi (scadenza Green Pass) di distanza dalla seconda dose**. Si ricorda che anche in caso di Green Pass per avvenuta guarigione la scadenza è a nove mesi di distanza.

Restano **esclusi** dall'obbligo vaccinale sia il **personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso** (come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale) sia il **personale esterno** alla scuola.

La vaccinazione, inoltre, può essere **omessa o differita** “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate**”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al **31 dicembre 2021**.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi non risulti effettuata la vaccinazione o richiesta di vaccinazione, a partire dal 15 dicembre il dirigente scolastico invita l'interessato a **produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

1. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
2. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
3. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito (con presentazione della certificazione attestante vaccinazione non oltre i 3 giorni successivi alla somministrazione)
4. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale eventualmente non vaccinato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della **certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone). Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c) il lasso temporale in cui è possibile esibire la certificazione verde base è esteso fino a somministrazione del vaccino.

Alla scadenza di tale periodo, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, ovvero **comunica al personale interessato l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione **non sono dovuti retribuzione** né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace **fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente**

*Dott.ssa CHIARA DI PRIMA*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa